



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE
PQAIII

Roma,

Ai consorzi di tutela incaricati ai
sensi della legge 526/1999
Loro sedi

E p.c.

Agli organismi di controllo
autorizzati ed alle autorità pubbliche
designate
Loro Sedi

Alla Direzione Generale per il
riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del
consumatore
VICO Direzione
Sede

Alla Direzione generale della
prevenzione e del contrasto alle frodi
agroalimentari
PREF Direzione
Sede

Oggetto: Autorizzazioni etichette prodotti DOP/IGP

Di seguito alla nota di questo Dipartimento del 7 giugno 2013 prot. 17120 corre l'obbligo di ribadire che la competenza dei consorzi di tutela incaricati o degli organismi di controllo autorizzati/autorità pubbliche designate, in materia di approvazione delle etichette, è limitata alla verifica delle indicazioni del disciplinare di produzione nella sezione designazione e presentazione.

Il piano dei controlli di un prodotto DOP/IGP deve infatti limitarsi a prevedere le verifiche sul disciplinare di produzione e non anche ulteriori adempimenti normativi che esulano la *lex specialis* dettata dal disciplinare stesso.

Potrebbe apparire superfluo segnalare che l'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 297/2004 si limita ad impartire disposizioni che discendono direttamente dall'applicazione del disciplinare e non anche da disposizioni normative di carattere orizzontale ([...] *chiunque utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta* [...] è sottoposto alla sanzione [...]). Dello stesso tenore appare anche l'art. 6 del citato D. Lgs. 297/2004 che prevede tra le responsabilità dei consorzi di tutela esclusivamente il mancato adempimento alle prescrizioni e agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da eventuali successive

disposizioni impartite dal Ministero. Appare evidente come il piano dei controlli, limitandosi a prevedere le verifiche derivanti dal disciplinare di produzione non possa imporre controlli ivi non previsti.

Per completezza di informazione si segnala l'art. 8 del Reg. UE 1169/2011 che espressamente recita: *“Responsabilità: 1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto [...]”*.

Stante quanto sopra si auspica di aver fornito tutti i necessari chiarimenti per consentire a ciascun soggetto in indirizzo di espletare le proprie attività nel rispetto del dettato normativo comunitario e nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Serino

AA Jaw